



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione

Convenzione

TRA

La Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea rappresentata dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Dr. Dario Cartabellotta nato a Palermo il 14/09/1969 e domiciliato per ragioni di carica presso la sede dell'Assessorato stesso (C.F. 80012000826), avente sede legale in Viale Regione Siciliana, n. 2771 - 90145 Palermo di seguito indicata "Assessorato",

e

l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, Ente pubblico economico, di seguito denominato "IRCAC", in persona dell' Avv. Adolfo Landi nato a Messina il 05/10/1959 domiciliato per la stessa carica presso il predetto istituto, CF 00545700821, avente sede legale in Palermo, Via Ausonia n. 83 – 90146 Palermo

VISTA

- La precedente Convenzione stipulata tra le parti, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Palermo il 29.03.2012 n. repertorio 4696, che si intende richiamata;
- la L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 art. 18 e s.m.i.;
- la L.R. n. 13 del 29 dicembre 2009 art. 10;
- la L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 art. 80 c.12;

- la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011, art. 3 che prevede :
 - contributi in conto interessi su mutui di durata almeno decennale per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010;
 - contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale, nella misura massima del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto;
- la L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 ed in particolare l'art. 54 comma 1 lett. a) che individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa sotto forma di contributi in conto capitale per la capitalizzazione, *“alle società cooperative e alle società agricole di capitali che deliberano un aumento di capitale”*;
- il D.A. n. 52/GAB del 21.07.2016 modificato dal D.A. n. 72/GAB del 28.10.2016 con il quale l'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha emanato le disposizioni applicative riguardanti l'aiuto in conto capitale per la capitalizzazione delle società cooperative e delle società agricole di capitali;
- il D.D.G. n. 1533 del 29.07.2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse al contributo in conto capitale delle società cooperative e società agricole di capitali di cui alla L.R. n. 3/2016, art. 54, comma 1, lett. a), che deliberano un aumento di capitale sociale;
- l'art. 5 bis della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 e s.m.i. per le quali sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e le società di capitali il Dipartimento Regionale per gli Interventi Strutturali in Agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1

(Norme in premessa)

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ART 2

(Oggetto)

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea affida all'IRCAC, il quale accetta, assumendo il ruolo di gestore concessionario, la gestione del contributo in conto capitale da concedere alle società cooperative, come indicato all'art. 5 bis della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009 e s.m.i. e secondo la graduatoria di cui all'Allegato A del D.D.G. n. 1533 del 29.07.2019.

ART 3

(Modalità)

L'IRCAC per l'attuazione dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. realizza gli interventi secondo le disposizioni attuative emanate dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.A. n. 52/Gab del 21.07.2016 modificato dal D.A. 72/GAB del 28.10.2016 e secondo quanto previsto nel richiamato D.D.G. n. 1533 del 29.07.2019.

L'IRCAC, per la gestione dell'articolo di legge in premessa indicato, si obbliga a:

- costituire un'apposita struttura dotata di personale adeguato;
- nominare un funzionario responsabile della struttura che assume anche il ruolo di referente per l'Assessorato;
- a fronte di un aiuto concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, al fine di verificarne il rispetto delle limitazioni previste dai predetti regolamenti, ha l’obbligo di effettuare le visure propedeutiche alle concessioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di registrare le provvidenze concesse ed erogate nello stesso Registro Nazionale Aiuti di Stato RNA o nel Registro Aiuti di Stato SIAN;

- procedere alla istruttoria, alla delibera di concessione ed alla liquidazione dei contributi in conto capitale in favore delle singole cooperative beneficiarie con le modalità e nei limiti meglio descritti al successivo art. 7;
- procedere, ove previsto, alla richiesta telematica delle informazioni antimafia a carico delle società cooperative beneficiarie, dei loro amministratori, familiari e conviventi a carico, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
- acquisire il DURC;
- acquisire il N.O. dell’Agenzia Riscossione Entrate (ex Equitalia) ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 e D.M. 40/2008, prima della erogazione delle somme.

L’Assessorato può, in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso gli uffici dell’IRCAC, nonché richiedere gli elementi ritenuti necessari.

ART 4

(Delibera di concessione IRCAC)

L’IRCAC, completato positivamente l’iter istruttorio, provvederà ad emettere in favore delle società cooperative di cui all’allegato A del

D.D.G. n. 1533 del 29.07.2019 la delibera di concessione del contributo, notificando la stessa all'Assessorato.

ART 5

(Registro Nazionale Aiuti di Stato RNA e Registro Aiuti di Stato SIAN)

L'IRCAC provvederà alla registrazione degli Aiuti di Stato concessi alle singole cooperative nel Registro Nazionale Aiuti di Stato RNA e nel Registro Aiuti di Stato SIAN. In particolare:

- per il Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la delibera IRCAC di concessione degli aiuti individuali deve indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro Nazionale Aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice aiuto RNA-CAR» e dei «Codici Concessione RNA - COR»;

- per il Regolamento (UE) n. 1408/2013, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ed in particolare l'art. 6 che prevede che gli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere inseriti nel Registro Aiuti di Stato SIAN, l'IRCAC nella delibera di concessione deve indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nello stesso registro e l'avvenuta interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, riportando l'esplicita indicazione dei codici rilasciati: VERCOR della Visura aiuti rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, VERCOR della Visura de minimis rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, «Codice

univoco interno dell'aiuto» e «Codice univoco interno della concessione».

ART 6

(Commissione)

All'IRCAC è riconosciuta una commissione pari all'1,50% (comprensiva di IVA) su ogni intervento accordato, che andrà ad incrementare il Fondo Unico a Gestione Separata costituito ai sensi dell'art. 63 della L.r. n. 6/97.

La liquidazione della commissione avverrà con gli stessi termini e modalità previsti per la liquidazione dei contributi concessi in favore delle società cooperative, di cui al successivo art. 7.

ART 7

(Liquidazione dei contributi e delle commissioni)

L'IRCAC, verificate tutte le condizioni necessarie previste al punto 7.3 "Liquidazione contributo in conto capitale" delle disposizioni attuative di cui all'allegato A del D.A. n. 72/2016, provvederà alla erogazione dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie, sempreché le relative somme siano rese disponibili dall'Amministrazione Regionale, entro i limiti quantitativi in cui tali somme risultino effettivamente accreditate all'IRCAC.

L'erogazione dei contributi in favore delle cooperative beneficiarie, pari al 50% del capitale sociale sottoscritto, potrà essere effettuata dall'IRCAC in una o più soluzioni, solo dopo aver verificato l'avvenuto versamento, da parte dei soci, del restante 50% del capitale sociale sottoscritto.

Il pagamento del contributo in conto capitale in favore delle società cooperative e delle relative commissioni avverrà dopo la richiesta formale all'Assessorato, che provvederà all'emissione dei decreti di liquidazione con i relativi mandati. Sarà cura dell'IRCAC, in caso di variazioni dell'importo dell'aiuto individuale, inserire le informazioni nel Registro Aiuti di Stato SIAN per il Reg. (UE) 1408/2013 e nel Registro Nazionale Aiuti di Stato RNA per il Reg. (UE) 1407/2013, con l'attribuzione del relativo codice di "variazione concessione".

Le somme verranno accreditate a valere sui seguenti conti correnti bancari dell'Istituto:

- Conto corrente bancario dell'Istituto – Fondo Unificato, coordinate bancarie per la liquidazione del contributo in conto capitale in favore delle cooperative:

IBAN: IT80M0306904602100000046071;

- Conto corrente bancario dell'Istituto - Fondo Unificato a Gestione Separata, coordinate bancarie per il pagamento delle commissioni:

IBAN: IT61S0306904602100000046069.

L'IRCAC avrà cura di comunicare eventuali variazioni delle predette coordinate bancarie.

Al momento della chiusura dell'intervento l'IRCAC provvederà a restituire all'Amministrazione Regionale le eventuali disponibilità delle somme accreditate ed eventualmente non utilizzate.

ART 8

(Durata)

La presente convenzione ha efficacia dalla data odierna di sottoscrizione e fino al 31/12/2021.

In mancanza di disdetta, almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione s'intende rinnovata di anno in anno.

ART 9

(Modifiche e/o integrazioni)

Le parti si riservano la facoltà di apportare modificazioni e/o integrazioni alla presente convenzione con la procedura prevista per l'adozione della medesima.

ART 10

(Spese inerenti alla convenzione)

Eventuali oneri per la registrazione sono a carico dell'IRCAC.

ART 11

(Clausola compromissoria)

In caso di controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano ad affidare la soluzione ad un'apposita commissione arbitrale, composta da un membro nominato dall'Assessorato, uno dall'IRCAC ed un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo, o in mancanza di accordo designato dal Presidente del Tribunale di Palermo.

<p>Per l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea</p> <p>Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura</p> <p>(Dr. Dario Cartabellotta)</p>	<p>Per la l'IRCAC</p> <p>Il Presidente F.F.</p> <p>(Avv. A. Landi)</p>
--	---